

[illegible]

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott.ssa Rosanna Napoli, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto.

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) D. Lgs. 267/2000 Sentenza n. 1264/2018 e atto di precetto su sentenza del Tribunale di Termini Imerese – Albanese Sarina Lucia/Comune di Polizzi Generosa -

Il Responsabile dell'Area I^A sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione attestando di non versare in situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

PREMESSO che:

- in data 22/07/2013 con nota prot. n. 7049 perveniva nota della Sig.ra Albanese Sarina Lucia con la quale comunicava che era caduta in una buca non segnalata in via Dogana riportando diversi traumi ed escoriazioni come da referto medico che allegava;
- con atto di citazione notificato il 30/04/2014, prot. n. 4595, la Sig.ra Albanese Sarina Lucia chiedeva al Tribunale di Termini Imerese, la condanna del Comune al risarcimento dei danni subiti ammontanti ad € 15.000,00, fissando per la comparizione, l'udienza il 29/09/2014;
- con verbale di deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n 60 del 17/07/2014 si autorizzava la costituzione del Comune di Polizzi nel giudizio intentato con l'atto di citazione dalla Sig.ra Albanese Sarina Lucia e nel contempo si conferiva incarico legale all'Avvocato Claudio Trovato in modo da costituirsi tempestivamente in giudizio;

CONSIDERATO che l'atto di citazione si è concluso con la sentenza n 1264/2018 emessa dal Tribunale di Termini Imerese, notificata in data 12/03/2019 e assunta al protocollo generale di questo Ente in data 13/03/2019 al n 2950, pronunciando di conseguenza:

- ✓ condanna il Comune di Polizzi Generosa al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi il 16/07/2013, tenuto conto del concorso colposo dello stesso danneggiato nella verifica dell'evento della complessiva somma di € 1719,66, oltre interessi al saggio legale dalla data della presente decisione sino all'effettivo pagamento;
- ✓ condanna il Comune convenuta al rimborso del 50% delle spese processuali in favore della parte attrice, che liquida in complessivi € 1.215,00 oltre le spese generali nella misura del 15%, IVA e C.p.A.;
- ✓ pone definitivamente a carico del Comune di Polizzi Generosa le spese della consulenza tecnica d'ufficio, e condanna il medesimo Comune al rimborso in favore della parte attrice delle somme a tale titolo eventualmente già versate;

Dato atto che l'Avv Davide Orlando, che rappresenta e difende la Sig.ra Albanese Sarina Lucia, per mandato in uno all'atto di precetto su sentenza, ha trasmesso la nota del 01/03/2019, con la quale comunica i conteggi relativi alle somme da liquidare alla parte attrice, così come riportato nella sentenza di cui sopra, per un importo di € 3.602,80, oltre alle spese di registrazione e spese di notifica della sentenza e gli interessi al saggio legale sino all'effettivo pagamento per una somma complessiva di € 3.821,00;

CONSIDERATO che:

- il Testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5.;
- che il primo comma, lett. a) del predetto art. 194, stabilisce che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado di per sé esecutiva ancorché provvisoriamente;
- il secondo comma dell'articolo 194 prevede che "Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori".
- il D. Lgs 12.4.2006, n. 170 recante "Riconoscimento dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'art. 1 della legge 5.06.2003, n. 131" all'art. 13 ribadisce il sistema della programmazione finanziaria e della rendicontazione definendo che il sistema di bilancio degli enti locali costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, gestione e rendicontazione;
- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia.
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità per funzionari e/o amministratori.
- i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti.

RITENUTO che la fattispecie sopra indicata configuri l'ipotesi di debito fuori bilancio per il quale il primo comma, lett. a) dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che con deliberazione n 53 del 06/08/2018 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;

PRESO ATTO dei pareri di regolarità tecnica e contabile formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della L.142/1990 come recepito in Sicilia dalla L.R. 48/1991;

PRESO ATTO, altresì, che la presente proposta deve essere munita del parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 TUEL;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

PROPONE

Di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio indicato in premessa;

Di indicare per la copertura del debito fuori bilancio il cap. 2179, del bilancio di esercizio 2019;

Di demandare al Responsabile dell'Area I^A la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio riconosciuto dal presente provvedimento;

Di trasmettere il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991



Il Proponente
Dssa Gandola Ferruzza

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Città Metropolitana di Palermo

Pareri sulla proposta di deliberazione avente il seguente oggetto: **Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) D. Lgs. 267/2000 Sentenza n. 1264/2018 e atto di precetto del Tribunale di Termini Imerese – Albanese Sarina Lucia/Comune di Polizzi Generosa -**

Parere di regolarità tecnica: *Leone*

Li 30.05.2018

Il Responsabile della I Area
D.ssa Gandolfi Ferruzza

Parere di regolarità contabile: *Drum*

li 30.05.2018

Il Responsabile della II Area
Dott. Francesco Saverio Liuni

Visto per la legittimità dell'atto:

Li

Il Segretario Comunale

Avv. Davide Orlando
Via Della Libertà, 171
90143 Palermo - Tel. Fax: 091.9890442
Email: avvdaVIDEOrlando@gmail.com

Copia

Riaperto il verbale alle ore 13.22 il Giudice dà lettura
del provvedimento che segue

"REPUBBLICA ITALIANA"
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice
dott.ssa Vittoria Rubino, all'udienza del 07/11/2018 ha
pronunciato, dandone lettura ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1279 dell'anno 2014 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente

TRA

ALBANESE SARINA LUCIA (C.F. LBNSNL68T52G792C), con il
patrocinio dell'avv. ORLANDO DAVIDE e , con elezione di domicilio in
VIA GIOACCHINO DI MARZO N. 14/F 90100 PALERMO, presso il
difensore avv. ORLANDO DAVIDE

parte attrice

CONTRO

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA (C.F.), con il patrocinio dell'avv.
TROVATO CLAUDIO e dell'avv. , con elezione di domicilio in V.LE
DELLE ALPI, 52 PALERMO presso il difensore avv. TROVATO
CLAUDIO



parte convenuta

OGGETTO: lesione personale

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO



Con atto di citazione regolarmente notificato Sarina Lucia Albanese ha chiesto la condanna del Comune convenuto al risarcimento del danno subito „a causa dell'incidente verificatosi il 16.7.2013 in Polizzi Generosa lungo la via Dogana. Al riguardo ha rilevato di essere caduta, mentre percorreva a piedi la predetta via, facente parte dell'abitato del comune convenuto, a causa della presenza di una buca presente nel selciato stradale, buca che non era visibile né segnalata e di essere rovinata a terra procurandosi i danni specificati in atto di citazione. Ha evidenziato la riferibilità della responsabilità dell'accaduto al Comune convenuto, per aver omesso di curare la manutenzione della pavimentazione stradale, nonché per aver omesso ogni tipo di segnalazione di un pericolo occulto.

Il Comune convenuto si è costituito regolarmente in giudizio contestando in fatto e in diritto le deduzioni avversarie.

La vicenda in esame può essere ricostruita, in punto di fatto, sulla scorta della prova orale raccolte nel giudizio.

Gli esiti della prova testimoniale raccolta nell'ambito del presente giudizio inducono a ritenere accertata la dinamica degli eventi rappresentata dalla parte attrice in atto di citazione.

In particolare il teste escusso Sapienza Stefania, ha riferito che l'attrice è caduta in prossimità del suo esercizio commerciale nel punto in cui manca una pietra del selciato stradale.

Tanto premesso, tale caduta deve ritenersi legata da un preciso nesso causale alle cattive condizioni di manutenzione della sede stradale, confermate dal testimone escusso.

Così ricostruita la dinamica dei fatti, va rilevato che, ai fini della decisione della presente controversia, risulta necessario esaminare anzitutto la posizione dell'ente locale convenuto.

Al riguardo, la giurisprudenza più recente della Suprema Corte afferma che "la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della p.a. ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è

esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento "esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato" (cfr. Cass. 15383/06).

Nella richiamata pronuncia è stato anche chiarito che "la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c. non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali (nella fattispecie: del demanio stradale) ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa. L'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi, sono solo figure sintomatiche dell'impossibilità della custodia da parte della p.a. mentre elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è che la strada dal cui difetto di manutenzione è stato causato un danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso comune".

Per come si è avuto modo di precisare in precedenza, non è controverso che il luogo ove si è verificato il sinistro oggetto di causa, sia un'area facente parte della sede stradale che rientra nel perimetro urbano del Comune di Polizzi Generosa.



Da ciò discende che la dimostrazione della derivazione causale dell'accaduto allo stato di dissesto del manto stradale impone di ritenere il Comune responsabile per i danni occorsi all'attore.

Occorre osservare, infatti, che il comportamento colposo del danneggiato può essere considerato idoneo a escludere la responsabilità del custode solo se ed in quanto integri il caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c., e cioè solo se interviene nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri della imprevedibilità ed inevitabilità; peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (cfr. Cass., sez. III, 8 maggio 2008 n. 11227; cfr Cass 999/2014).

Nella valutazione della prova del nesso causale tra la cosa e il danno (e dell'eventuale autonoma idoneità del comportamento colposo dell'attore a integrare causa da sola sufficiente a determinare il danno) deve, inoltre, tenersi conto della "natura della cosa e della sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto

più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ." (Cass., sez. III, 17 gennaio 2001 n. 584).

Nel caso di specie, dalla testimonianza resa è emerso che l'incidente oggetto di causa sia avvenuto nella seconda parte del pomeriggio a luglio e dunque con la luce del sole ancora presente e che la buca era nel selciato stradale sicchè, ancorchè pericolosa, la buca era visibile secondo criteri di normale diligenza.

Tale circostanza, pur non eliminando il nesso causale tra l'omissione del comune convenuto e l'incidente, incide sulla ripartizione delle responsabilità per il sinistro, dovendo lo stesso imputarsi in ragione del 50% in capo all'ente locale convenuto e in ragione del 50% in capo all'attore.

Indubbia deve ritenersi la risarcibilità dei danni non patrimoniali subiti dall'attrice Sarina Lucia Albanese per la lesione del diritto alla salute, costituzionalmente garantito, secondo le misure dell'invalidità permanente (1%) e temporanea (1 giorno di invalidità temporanea assoluta e 7gg.

al 75%, 10gg al 50% e 20 gg al 25% di invalidità temporanea relativa); le predette lesioni sono state accertate dal c.t.u. con relazione coerente e lineare, fondata su principi scientifici condivisibili, le cui conclusioni pertanto si condividono in questa sede.

A ciò si aggiunga che il CTU ha adeguatamente risposto in relazione all'influenza dell'esame radiologico prodotto.

Relativamente a tale voce di danno, questo Tribunale ritiene di doversi conformare, nella scelta tra i vari metodi valutativi enucleati dalla prassi giurisprudenziale, alla tecnica liquidatoria del punto tabellare, che consente di apprezzare idoneamente le innumerevoli, ed aprioristicamente non determinabili, circostanze del caso concreto che, anche attraverso le plurime voci ricomprese nel concetto di danno biologico latu sensu inteso, contribuiscono a connotare e differenziare la singola fattispecie in esame.

Nella tecnica liquidatoria adottata cd. "punto tabellare", il valore monetario da attribuire al punto varia (in misura anche notevole) in relazione sia del grado di invalidità permanente che dell'età della parte lesa, attraverso l'utilizzazione di coefficienti che consentono una ampia differenziazione per ogni età, onde adattare la liquidazione all'effettivo valore perduto, che decresce al crescere dell'età del soggetto danneggiato; si ottiene così un ampio ventaglio di valori, rimanendo però immutato il potere-dovere del



giudice di discostarsene, onde consentirgli di formare il proprio convincimento muovendo da generali parametri di riferimento (desunti dalla citata tabella), ma considerando, altresì, "ogni elemento caratterizzante il "caso concreto, " laddove fosse ritenuto giuridicamente rilevante e probatoriamente riscontrato.

Anche alla luce dei recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di rapporti tra danno biologico e altre voci di danno non patrimoniale - che hanno riconosciuto alla nozione di danno biologico portata tendenzialmente omnicomprensiva delle varie voci di danno non patrimoniale alla persona, elaborate dalla giurisprudenza (quali il danno esistenziale, il danno morale, il danno alla vita di relazione, il danno estetico, il danno da perdita o compromissione della sessualità etc.) dichiarando inammissibili duplicazioni di risarcimento con la congiunta attribuzione del danno biologico e delle altre predette voci di danno alla persona (cfr. Cass., S.U. sentenze 11 gennaio 2008 nn. 26972, 26973, 26974 e 26975)- devono valutarsi nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita etc. onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza; infatti nelle predette sentenze la Suprema Corte ha precisato che "nel caso di ricorso alle note tabelle, il giudice dovrà procedere a una personalizzazione

della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti "aspetti relazionali" della vita etc. onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza".

Ciò posto, il Tribunale, secondo le indicazioni della Cassazione (sent. 12408/2011), ritiene di dover individuare nelle tabelle Milanesi del 2018, in uso nella gran parte dei Tribunali d'Italia, un valido criterio per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale.

Quindi, in concreto, tenuto conto dei postumi permanenti accertati, dell'età della parte lesa all'epoca del sinistro (44 anni), il danno biologico permanente subito dall'attore può essere liquidato equitativamente nella somma complessiva, espressa in moneta attuale, di euro 1160,00, mentre l'inabilità temporanea deve liquidarsi, considerata la durata e la misura individuata dal c.t.u., in euro 1592,60,00, per un totale complessivo di euro 2752,50;

Tale liquidazione del danno biologico, effettuata sulla base del parametro tabellare descritto, si giustifica in quanto in ragione della tipologia delle lesioni riportate dei precedenti morbosì già presenti e delle cure resesi necessarie devono presumersi patite dall'attrice sofferenze in termini di dolore fisico e, paura, disagio, e difficoltà psicologica nell'affrontare l'evento traumatico.

La somma suddetta somma è espressa in valori attuali e devalutata all'epoca del sinistro ammonta ad euro 2690,62.

Su tale somma devono poi essere conteggiati, in ragione del ritardo con cui viene corrisposta e stante la natura di debito di valore dell'obbligazione risarcitoria, gli interessi in misura legale e la rivalutazione monetaria, conformemente ai principi espressi dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza 17/2/1995, n° 1712 (ribadito da Cassazione sez. II civile sentenza 3/12/1997 n° 12262), cioè calcolando gli interessi sulla "somma capitale" rivalutata di anno in anno.

Pertanto all'attrice deve riconoscersi il 50% della somma così calcolata pari a euro 1419,09.

Al pari vanno liquidate il 50% delle spese mediche ritenute congrue dal CTU pari a euro 291,66 maggiorate dalla rivalutazione monetaria per un totale complessivo di euro 307,66.

Il convenuto, alla luce di tutto quanto sopra esposto e tenuto conto dell'effettiva somma liquidata, va condannato alla rifusione del 50% spese del giudizio sostenute da parte attrice secondo i parametri del DM 55/2014, che si liquidano in complessivi €. 1.215,00, oltre le spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.p.A con compensazione della restante parte.

Va disposta, inoltre, la restituzione in favore della parte vittoriosa delle somme anticipate a titolo di spese per



l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa nella contumacia di parte convenuta; definitivamente pronunciando;

- in parziale accoglimento delle domande proposte da Sarina Lucia Albanese con l'atto di citazione del 14.4.2014, condanna il COMUNE di Polizzi Generosa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 16.7.2013, tenuto conto del concorso colposo dello stesso danneggiato nella verifica dell'evento, della complessiva somma di € 1719,66, oltre interessi al saggio legale dalla data della presente decisione sino all'effettivo pagamento;
- condanna il comune convenuto al rimborso del 50% delle spese processuali in favore della parte attrice, che liquida in complessivi € 1.215,00 oltre le spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.p.A.;
- pone definitivamente a carico del Comune di Polizzi Generosa le spese della consulenza tecnica d'ufficio, e condanna il medesimo Comune al rimborso in favore della



parte attrice delle somme a tale titolo eventualmente già versate.

Così deciso in Termini Imerese, all'udienza del 07/11/2018.

Il "presente provvedimento viene redatto" su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Vittoria Rubino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

1550
REPUBBLICA ITALIANA



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TERMINI IMERESE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica, di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Spedizione esecutiva, conforme all'originale, che si rilascia a richiesta dell' Avv. Orlando Davide nell'interesse di Albanese Sarina Lucia.

Termini Imerese, li 21/02/19

Il Cancelliere

F.to

IL CANCELLIERE
Maurizio Giovanni Calabrese

Per autentica Termini Imerese li 21/02/19

IL CANCELLIERE
Maurizio Giovanni Calabrese





ATTO DI PRECETTO SU SENTENZA

La Sig.ra *Albanese Sarina Lucia*, nata a Polizzi Generosa il 12.12.1968 c.f.: LBNSNL68T52G792C, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Orlando, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo, via Libertà n. 171, giusta mandato rilasciato nell'ambito del procedimento iscritto presso il Tribunale di Termini Imerese portante R.G. 1279/14

PREMESSO

- che con sentenza n. 1264/18, pubblicata in data 07.11.2018, il Tribunale di Termini Imerese, ha condannato il Comune di Polizzi Generosa, in persona del legale rappresentante *pro tempore* al pagamento in favore della Sig.ra Sarina Lucia Albanese, a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro, al pagamento della complessiva somma di €. 1.719,66 oltre interessi legali dalla data della decisione sino all'effettivo soddisfo;
- che con sentenza n. 1264/18, il Tribunale di Termini Imerese, condannava, altresì, il Comune di Polizzi Generosa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al rimborso del 50% delle spese processuali in favore della parte attrice, che liquida in complessivi €. 1215,00 oltre le spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA;
- Che la predetta sentenza, munita di spedizione esecutiva rilasciata dal cancelliere in data 21/02/2019, viene notificata al debitore in uno all'odierno atto di precetto.

Stante quanto sopra premesso,

INTIMA E FA PRECETTO

Al Comune di Polizzi Generosa, in persona del suo Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, via Giuseppe Garibaldi n° 13, di pagare entro 10 gg. dalla notifica del presente atto, la complessiva somma di €. 3.602,80 come di seguito specificata, con

DAVIDE ORLANDO
EORZIA AMERICO ANTICO
AVVOCATO



STUDIO LEGALE
90143 Palermo, Via Della Libertà 171
Tel. 091.9890442 - Fax 091.9890442

avvertimento che decorso infruttuosamente il suddetto termine si procederà ad esecuzione forzata mobiliare, immobiliare e presso terzi

SPECIFICA	Spese non imp.	Diritti
orte sentenza n. 1264/18		€. 1.719,66
onorari liquidati in sentenza	€. 1.215,00	
osto ritiro sentenza (x2)	€. 31,00	
ontributo unificato	€. 237,00	
marca iscrizione	€. 27,00	
ese generali 15%		€. 182,25
.p.A. 4%		€. 55,89
iritto atto di precetto		
: D.M. 247/12		€. 135,00
Totale		€. 3.602,80

ltre alle spese di registrazione del decreto ingiuntivo e spese di notifica del presente atto.

avverte altresì il debitore che può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proponendo al medesimo un piano del consumatore.

Palermo, li 01.03.02.2019

Avv. Davide Orlando

COPIA

UNEP - TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

P

Reg. 0/2019 Modello A

Cron.1823 - 1/1

Richiedente ORLANDO AVV. DAVIDE

Relazione di notificazione

Io sottoscritto Uff.Giud./Funz. UNEP, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto di SENTENZA a:

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA IN PERSONA DEL SINDACO PRO-TEMPORE

VIA GARIBALDI,13 90028 POLIZZI GENEROSA - ITALIA

mediante spedizione di copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, con plico raccomandata A.R. n. 787771957017 , ai sensi dell'art. 149 c.p.c dall'ufficio postale di POSTE TERMINI IMERESE

1279/2014

Oggi,12/03/2019

L'Ufficiale Giudiziario GENTILE ANTONINO

Ufficiale Giudiziario
Di Giovanni Giuseppe

SPECIFICA	
Diritti	€ 2,58
Trasferte	€ 0,00
10%	€ 0,00
Spese	€ 7,95
Varie	€ 0,00
Bolli	€ 0,00
TOTALE	€ 10,53

Data rich. 07/03/19

Funz. Unep/Uff. Giud. ,

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Prov. di Palermo

Ricevuta del protocollo n. **0002950** del **13-03-2019**

Oggetto:

SENTENZA

Mittente:

AVVOCATO DAVIDE ORLANDO

Firma

L'anno 2019 il giorno 28 del mese di novembre alle ore 10.30 presso il Palazzo di Città si è riunita la prima commissione convocata con nota prot. N. 12324 del 25-11-2019 con il seguente O. D. G.:

1. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. A) D. Lgs. 267/2000 sentenza n. 1264/2018 e atto di precetto su sentenza del tribunale di Termini Imerese – Albanese Sarina Lucia/Comune di Polizzi Generosa;
2. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. A) D. Lgs. 267/2000, relativo ad interventi urgenti per emergenza neve – Periodo: 30.12.2016 e dal 5 al 19 gennaio 2017 – Servizio di spalamento neve mediante bob-cat e di spargisale nel territorio comunale nonché lavoro straordinario svolto dai dipendenti del servizio di protezione civile comunale.
3. Approvazione Rendiconto della gestione 2018 – FASE 2;
4. Variazioni al bilancio di previsioni 2019/2021 art. 175 D. Lgs. 267/2000 – FASE 2;
5. Varie ed eventuali;

Sono presenti per la commissione:

Gandolfo Lo Verde	Presidente
Maria Lipani	Componente
Francesco Dolce	Componente
Enzo Borgese	Componente

E' assente il consigliere Mario Liarda. E' presente inoltre il Dott. Liuni.

Constatata la presenza del numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta alle ore 10.30.

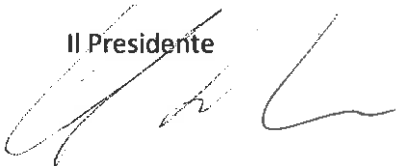
IL presidente propone il prelievo del terzo e quarto punto all'o.d.g. così che vengano trattati per primi. La proposta viene votata all'unanimità. Si passa quindi alla trattazione del terzo punto all'o.d.g. Il presidente dà la parola al responsabile dell'area economico finanziaria che relaziona circa la proposta in oggetto. Dopo aver posto domande e chiesto chiarimenti, il presidente mette ai voti la proposta. Per dichiarazione di voto: I consiglieri Borgese e Dolce si riservano di esprimere il proprio giudizio durante la seduta consiliare. I consiglieri Lo Verde e Lipani, accertati i pareri favorevoli del responsabile dell'area economico finanziaria e del revisore dei conti, accertata l'integrità economica del nostro ente, votano favorevolmente circa la proposta. Entra il consigliere Liarda alle ore 11.30.

Si passa alla trattazione del quarto punto all'o.d.g. Il presidente dà lettura della proposta e successivamente dà la parola al Dott. Liuni che relaziona circa la proposta all'o.d.g.

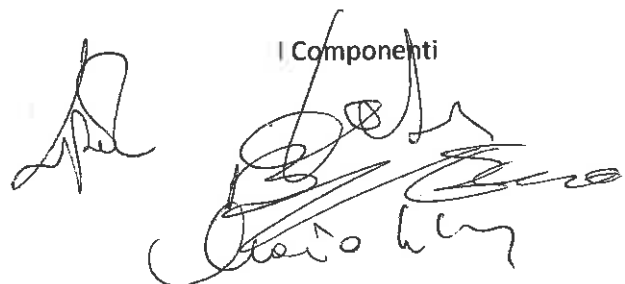
Il punto viene esaminato e, dopo un'ampia discussione, viene messa ai voti. Votano favorevolmente i consiglieri Lo Verde, Lipani e Dolce. I consiglieri Borgese e Liarda dichiarano di esprimersi durante la seduta consiliare del 29/11/2019. Si passa alla trattazione del primo punto all'o.d.g. Viene letta ed esaminata la proposta in oggetto. Il presidente mette ai voti la proposta in oggetto. I consiglieri Borgese e Liarda si riservano di esprimere il proprio giudizio durante la seduta consiliare. I consiglieri Lo Verde, Dolce Lipani votano favorevolmente. Si passa alla trattazione del secondo punto all'o.d.g. Dopo un'attenta analisi e disamina della proposta, il presidente mette ai voti la proposta. I consiglieri Borgese e Liarda si riservano di esprimere il proprio giudizio durante la seduta consiliare. I consiglieri Lo Verde, Dolce Lipani votano favorevolmente. Considerato che nulla è più a trattare, la seduta viene chiusa alle ore 12.32.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente



I Componenti





COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

Il Revisore Unico

Ai Sign.ri
Sindaco
Presidente del Consiglio
Segretario generale
Responsabile Servizi Finanziari

Oggetto: Parere su Riconoscimento Debito Fuori Bilancio

Il Revisore Legale dei Conti dell'Ente,

Premesso

- Che in data 22/11/2019, riceveva dal Responsabile dei servizi finanziari il verbale di deliberazione consiliare relativa a "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art 194 c.1 lett. A) del Tuel – Sentenza n. 1264/2018 e atto di precetto Tribunale di Termini Imerese – Albanese Sarina Lucia contro Comune;

TENUTO CONTO

- Del parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
- Del parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio;
- Che la somma complessiva pari a €. 3.821,00 per il pagamento di spese legali trova copertura finanziaria al cap 2179 del Bil. 2019

RITENUTO

- Che la Corte dei Conti con le deliberazioni n. 80/2015/PAR, e n. 18/2016/PAR, ha delineato chiaramente che le deliberazioni consiliari in ambito di riconoscimento di debiti fuori bilancio è

finalizzata a ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità dell'ente, ad individuare le risorse per farvi fronte, ad accertare la riconducibilità del debito all'interno di una delle fattispecie tipizzate dalla norma, ed, infine, ad individuare le cause che hanno originato l'obbligo, **anche al fine di evidenziare eventuali responsabilità;**

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Esprime parere favorevole alla proposta in premessa specificata.

Cordiali saluti

22/11/2019

Dott. Pietro La Perna

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'P. La Perna', is written over a horizontal line.

IL CONSIGLIO COMUNALE

In continuazione di seduta, il Presidente passa ad esaminare l'argomento iscritto al punto 6 dell'ordine del giorno avente ad oggetto "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera A) D.Lgs. 267/2000 Sentenza n. 1264/2018 e atto di precetto su sentenza del Tribunale di Termini Imerese - Albanese Sarina Lucia / Comune di Polizzi Generosa", redatta dal responsabile dell'Area Amministrativa dott.ssa Ferruzza e corredata dai pareri favorevoli di regolarità Tecnica e Contabile dei responsabili delle aree interessate e dal parere favorevole del Revisore dei Conti.

Il consigliere D'Ippolito dichiara che si paga un debito per aver perso una causa e non si capisce il motivo per cui il Comune perde sempre. Non fare manutenzione nelle strade determina delle responsabilità e ci sarebbe da individuare chi non ha provveduto a fare le manutenzioni.

Il consigliere Liarda riferisce che se c'è un pericolo nelle strade va segnalato e si deve intervenire provvedendo alla manutenzione e se non ci si attiva questo determina delle responsabilità.

Il consigliere Dolce dichiara che dove c'è un pericolo si è in dovere di intervenire per eliminare eventuali rischi per i cittadini.

L'assessore Silvestri ringrazia l'avvocato che ha difeso il comune anche perché grazie a lui è stata ridotta notevolmente la pretesa iniziale. L'Amministrazione non ha fatto appello in quanto ponderando gli interessi che si sarebbero dovuti pagare, si è ritenuto di non aggravare l'Ente di ulteriori spese legali. Il debito nasce dalla sentenza e pertanto il funzionario competente, non essendo a conoscenza della somma da pagare, non poteva prevedere la relativa somma da pagare.

Il consigliere Borgese precisa che rientra nella competenza dell'Amministrazione togliere i pericoli sulla strada ed invita i cittadini a segnalarli e all'amministrazione ad intervenire per tempo evitando eventuali rischi.

Il consigliere Macaluso dichiara che non si può essere perfetti. E' giusto intervenire quando si tratta di pericoli gravi ma è quasi impossibile eliminare tutti i possibili rischi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di che trattasi, corredata dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, prot. n. 12319 del 25/11/2019;

Uditi gli interventi;

Con n. 12 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (Borgese) espressi per alzata e seduta da n. 13 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera A) D.Lgs. 267/2000 Sentenza n. 1264/2018 e atto di precetto su sentenza del Tribunale di Termini Imerese - Albanese Sarina Lucia / Comune di Polizzi Generosa".

Successivamente il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 10 e contrari 3 (Macaluso, Liarda e Borgese) espressi per alzata e seduta da n. 13 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della normativa in materia.

Si passa al punto successivo dell'ordine del giorno.

letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Comunale
Gandolfo Pantina

Il Consigliere Anziano
Giuseppina Macaluso

Macaluso Giuseppina

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Rosanna Napoli

Rosanna Napoli

Pubblicata all'albo pretorio online il 17/12/2019 per la durata di giorni 15.

Polizzi Generosa, _____

Il Messo Comunale
Salvatore Pietro Giresi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta **dell'Albo Pretorio Online**, si certifica l'avvenuta pubblicazione dal _____ al _____ e che nel predetto periodo non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Polizzi Generosa, _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Vista la superiore deliberazione si attesta, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 44/91, che la medesima è divenuta esecutiva il 29-11-2019

☒ perché dichiarata immediatamente esecutiva

☐ perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Polizzi Generosa, 29/11/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. *[Signature]*